



tuo, secondo la perizia suppletiva che dovrà essere approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici e da concedersi previo parere favorevole della Commissione Consultiva Immobiliare in merito alla perizia suppletiva stessa;

2) - di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a) tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b) durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c) applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi 15 anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto

dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente